

circolare
23 FEBBRAIO 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 23 febbraio 2017

Oggetto

Massimali CIG 2017 – l’Inps aggiorna gli importi

Con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2017 l’Inps ha reso noto la misura degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’indennità di disoccupazione NASpI - al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 (che è attualmente pari al 5,84%) e distinti in base alla retribuzione come soglia di riferimento - nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2017.

Trattamenti di integrazione salariale

RETRIBUZIONE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Inferiore od uguale ad € 2.102,24	€ 971,71	€ 914,96
Superiore ad € 2.102,24	€ 1.167,91	€ 1.099,70

In base al combinato disposto dell’art. 3 e del comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs. n. 148/2015 per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestata con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi indicati in tabella devono essere incrementati nella misura del 20% (così come previsto dall’art. 2 comma 17, L. 549/1995).

Fondo credito

Di seguito si riportano i massimali mensili previsti per l’assegno ordinario ed emergenziale aggiornati per l’anno 2017 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

a) Assegno ordinario

MASSIMALE ASSEGNO ORDINARIO	
RETRIBUZIONE MENSILE LORDA (EURO)	MASSIMALE (EURO)
Inferiore a 2.126,33	1.154,85
Compresa tra 2.126,33 - 3.361,21	1.331,11
Superiore a 3.361,21	1.681,62

b) Assegno emergenziale

MASSIMALE ASSEGNO EMERGENZIALE		
RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA LORDA (EURO)	IMPORTO AL LORDO DELLA RIDUZIONE 5,84% (EURO)	IMPORTO AL NETTO DELLA RIDUZIONE 5,84% (EURO)
Inferiore a 40.720,45	2.378,58	2.239,67
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73	2.679,45	
Superiore a 53.578,73	3.750,21	

Fondo Credito Cooperativo

Di seguito si riportano i massimali mensili previsti per l'assegno emergenziale aggiornati per l'anno 2017 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica indicata dall'azienda nel flusso UniEmens.

MASSIMALE ASSEGNO EMERGENZIALE		
RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA LORDA (EURO)	IMPORTO AL LORDO DELLA RIDUZIONE 5,84% (EURO)	IMPORTO AL NETTO DELLA RIDUZIONE 5,84% (EURO)
Inferiore a 38.494,84	2.281,32	2.148,09
Compresa tra 38.494,84 – 53.690,17	3.068,44	
Superiore a 53.690,17	3.568,87	

Indennità di disoccupazione NASpl

Così come stabilito dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo dell'indennità in argomento è pari anche per il 2017 ad Euro 1.195,00.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della Legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare per il 2017, Euro 1.300,00.

Non essendo invariati gli importi rispetto al 2016, rimane confermato l'importo del contributo del licenziamento (pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione), dovuto dal datore di lavoro in tutti i casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni e dalle risoluzioni consensuali.

Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017, ad Euro 580,14 (anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84% di cui all'art. 26 L. n. 41/1986).

Precisazioni sull'indennità di mobilità e sui trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono state abrogate le norme riguardanti le liste di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità nonché le disposizioni sui trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.

Pertanto le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di non consentire la presentazione di domande telematiche riguardanti licenziamenti successivi al 30 dicembre 2016.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

